



comune di trieste
Consiglio comunale

DIPARTIMENTO TERRITORIO ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione Porto Vecchio

**OGGETTO: Variante n.II "San Giovanni -
Quartiere Smart" – variante al Piano
Regolatore Generale vigente di livello
comunale ai sensi dell'articolo 63 sexies della
L.R. 5/2007. Adozione**

 Comune di Trieste
Dipartimento Territorio, Economia,
Ambiente e Mobilità

All.ti 6 Prot. Corr. SU-2021 1/4 1/4
Sezionale 2022/0020644
data 23/06/2022

VIENE RICHIESA L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

SI



NO



Data

17/6/22

IL DIRETTORE

L'ASSESSORE

Dott. Ing. Giulio Bernetti

Servizio Finanziario

Pervenuta

il

Prot. n.

La spesa potrà essere imputata al Cap. e di essa viene presa nota nell'elenco degli impegni-prenotazione, con riserva di registrazione dopo l'adozione della relativa deliberazione.

L'entrata potrà essere accertata al Cap. e di essa viene presa nota nell'elenco degli accertamenti-prenotazione, con riserva di registrazione dopo l'adozione della relativa deliberazione

Osservazioni _____

Segreteria Generale

Attività Organi Istituzionali

Pervenuta il

NOTE

☐ Da inviare ai Consigli Circostrizionali

☐ Acquisiti i pareri dei Consigli Circostrizionali in data _____

Oggetto: San Giovanni - Quartiere Smart – variante al Piano Regolatore Generale vigente di livello comunale ai sensi dell'articolo 63 sexies della L.R. 5/2007. Adozione

Su proposta dell' Assessore Sandra Savino

Premesso che

con contratto Rep. n. 73857 del 6 giugno 2006 è stata stipulata con ATER Trieste una convenzione per l'affidamento della gestione e della cessione agli aventi diritto degli immobili di Edilizia Pubblica Sovvenzionata di proprietà del Comune di Trieste;

con contratto Rep. n. 93046 del 17 aprile 2014 è stata rinnovata la convenzione fino al 31 dicembre 2023;

ATER, in accordo con il Comune di Trieste, ha previsto un intervento di ristrutturazione totale degli stabili, facenti parte della convenzione succitata, nel rione di San Giovanni, più in particolare, gli stabili di via Caravaggio 8, 10, 14 e 16 e di via Tintoretto 3 e 5, nei quali sono presenti gli alloggi, con cantine pertinenziali, di proprietà privata di seguito indicati:

- via Caravaggio 8, pcn 1258/5 sub 9 (A4) e sub 24 (C2);
- via Caravaggio 8, pcn 1258/5 sub 15 (A4) e sub 19 (C2);
- via Caravaggio 10, pcn 1258/4 sub 3 (A4) e sub 30 (C2);
- via Caravaggio 10, pcn 1258/4 sub 13 (A4) e sub 22 (C2);
- via Caravaggio 10, pcn 1258/4 sub 15 (A4) e sub 17 (C2);
- via Caravaggio 14, pcn 1258/3 sub 5 (A4) e sub 26 (C2);
- via Caravaggio 14, pcn 1258/3 sub 11 (A4) e sub 19 (C2);
- via del Tintoretto 3, pcn 1258/7 sub 12 (A4) e sub 20 (C2);

considerato che la proposta progettuale “San Giovanni: un quartiere verde, inclusivo e smart”, riguarda le seguenti opere:

- 1(a, b,) Ristrutturazione e manutenzione di immobili residenziali;
- 2(a, b,) Riqualificazione di spazi aperti verdi di uso collettivo;
- 3(a, b,) Ristrutturazione di immobili da destinare a servizi.

che l'intervento è diretto alla ristrutturazione degli edifici civv. n.ri 3-5 di Via Tintoretto e civv. n.ri 8-10 e 14-16 di Via Caravaggio, di proprietà del Comune di Trieste in gestione Ater;

che, per poter procedere con gli interventi di ristrutturazione, è necessario preliminarmente acquisire la piena disponibilità delle intere unità immobiliari oggetto del futuro intervento edile;

che il Comune di Trieste è dotato del Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione consiliare n. 48 dd. 21.12.2015 ed integrata dalla deliberazione consiliare n 5 dd. 8.2.2016, in vigore il 5 maggio 2016, giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del decreto del Presidente della Regione n. 085/Pres. del 26 aprile 2016;



che l'articolo 63 sexies della L.R. 5/2007, recante "Disposizioni per le varianti urbanistiche di livello comunale agli strumenti urbanistici", disciplina le varianti degli strumenti urbanistici di livello comunale che non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis e specificatamente le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, né quelle allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano, qualora prevedano le modifiche normative e cartografiche per adeguare il Piano regolatore vigente ai Piani e regolamenti statali e regionali di settore;

che l'art. 8 p.to I lett. a) del D.P.R. n. n. 327 dd. 08/06/2001 – Testo Unico in materia di Espropriazione per pubblica utilità – prevede che il decreto di esproprio può essere emanato quando l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

preso atto che è necessario, ai fini della realizzazione dell'opera, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui sedimi da espropriare con una variante allo strumento urbanistico ai sensi del combinato disposto della L.R. 5/2007 e smi e del D.P.Reg. 086/PRES. dd. 20/03/2008;

atteso che è pertanto necessario predisporre apposita variante urbanistica con l'inserimento di un nuovo perimetro e l'individuazione delle aree da espropriare;

considerato che ai sensi dell'art. 63sexies, comma 1 della L.R. 5/2007 e dell'art. 11, comma 3 del Decreto del Presidente della Regione 20/3/2008, n. 086/Pres., trattasi di variante di livello comunale;

dato atto che la proposta di variante "San Giovanni – Quartiere smart" si compone dei seguenti elaborati:

1. POI – Norme tecniche di attuazione – Vigente-Proposta;
2. PO2 – Zonizzazione – Vigente-Proposta – 1:5.000;
3. R – Relazione – Nuovo – fascicolo A4;
4. PP – Piano Particellare;
5. Asseverazione geologica ai sensi della L.R. 27/88, LR 16/09 e smi;
6. Asseverazione urbanistica di cui all'art. 63 sexies;

preso atto che la variante proposta:

- non è in conflitto con obiettivi e strategie del piano struttura;
- prevede le modifiche normative e cartografiche per aggiungere un perimetro specifico al PRGC denominato "San Giovanni – Quartiere smart";

- non risulta in area sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

tenuto conto che secondo quanto disposto dall'articolo 63 sexies della L.R. 5/2007, tale variante al piano regolatore:

- deve contenere sin dall'adozione l'asseverazione geologica ovvero il parere geologico, secondo la disciplina di settore;
- deve contenere una relazione sottoscritta dal progettista che dimostri il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 63 sexies della L.R. 5/2007;
- deve contenere sin dall'adozione una valutazione degli aspetti paesaggistici della variante, redatta dal Comune tenuto conto dei criteri generali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 di individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione della variante, allorché nella medesima siano ricompresi beni tutelati ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

atteso che non sono previste modifiche al carico urbanistico, né cambiamenti al piano che possano indurre modifiche percepibili al sistema della mobilità: non vi sono spostamenti o previsioni di aree o insediamenti che possano configurarsi come centri attrattori di traffico rispetto al piano vigente di cui all'art. 166 della LR Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26;

preso atto che la variante proposta non è sottoposta a valutazione ambientale strategica in quanto non ha alcuno impatto sull'ambiente, secondo i dettami dell'art. 6, co. 12 del D. Lgs 152/2006, considerata la natura puramente vincolistica della stessa ai sensi del DPR 327/01;

vista la LR 16/2009 “Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio” e rilevato che per la variante di cui trattasi non viene richiesto il parere geologico di cui all'articolo 10 della Legge Regionale 9 maggio 1988, n. 27, trattandosi di variante di livello comunale assimilabile alla cosiddetta “variante non sostanziale”, che non rientra nelle ipotesi di cui all'articolo 9 bis comma 4 della Legge Regionale 9 maggio 1988, n. 27; lo studio geologico che corredata il vigente P.R.G.C. può essere ritenuto ancora attuale;

pubblicato sul sito web del Comune il progetto di variante al P.R.G.C. di cui al presente provvedimento;

acquisito il parere del consiglio circoscrizionale.....;

acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. sulla proposta di deliberazione in oggetto, come sotto riportati;



IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 63 sexies della L.R. 5/2007, la variante al P.R.G.C. Costituita dagli elaborati citati in premessa da 1 a 6 che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di prendere atto che ai sensi del comma 12 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 la valutazione ambientale strategica non è necessaria per variante sopracitata;
3. di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 9 del DPR 327/01, sulle aree individuate come assoggettate ad esproprio nell'elaborato 4) PP – Piano particellare allegato alla presente;
4. di demandare alle competenti strutture comunali gli adempimenti successivi di cui alla legge regionale 5/2007.



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.,☒ Favorevole☐ Contrario per i seguenti motivi _____

_____NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti☒ Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente☐ Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :

- ☐ spesa
- ☐ entrata
- ☐ riduzione di entrata

☐ Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

- ☐ vengono stimati in Euro _____
- ☐ di cui non è possibile la quantificazione.

Data 17/6/22Il Direttore
Ing. Giulio Bernetti**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE** ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i.,☒ Favorevole☐ Contrario per i seguenti motivi _____

_____☐ Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuriData 23/6/2022

Il Direttore